



Regolamento

per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2020

Modificato con deliberazione di C.C. n. 64 del 27/11/2020

Entra in vigore dal 01/01/2020

Firmato

Il Presidente

Simona Arosio

Firmato

Il Segretario Generale

Franceschina Bonanata

*aggiornamento n. 21/A chiuso il 19/10/2017

INDICE DEL REGOLAMENTO

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Definizione di fabbricato
- Art. 5 Definizione di area fabbricabile
- Art. 6 Definizione di terreno agricolo
- Art. 7 Base imponibile
- Art. 8 Determinazione del valore delle
aree fabbricabili
- Art. 9 Abitazione principale
- Art. 10 Esenzioni
- Art. 11 Riduzioni
- Art. 12 Versamenti e riscossione
- Art. 13 Dichiarazioni
- Art. 14 Funzionario responsabile del
tributo
- Art. 15 Accertamento
- Art. 16 Rateazioni e dilazioni delle
imposte accertate
- Art. 17 Rimborsi e compensazioni
- Art. 18 Interessi
- Art. 19 Abrogazioni e norme di rinvio
- Art. 20 Entrata in vigore

OGGETTO DEL REGOLAMENTO**Articolo 1
Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della Imposta Municipale Propria, in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. La suddetta imposta locale sostituisce la precedente IUC, secondo quanto dettato dall'articolo 1, commi 739 e seguenti, della Legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di bilancio per l'anno 2020).
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria e non modificate od abrogate, nonché dalle norme a questa applicabili.

**Articolo 2
Presupposto dell'imposta**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Paderno Dugnano, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli abusivi, strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa.

**Articolo 3
Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi.

2. Nel caso di assegnazione della casa familiare, a seguito di provvedimento del giudice, soggetto passivo è il genitore assegnatario della casa medesima; il predetto provvedimento costituisce, ai soli fini Imu, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. Per gli immobili oggetto di sequestro è sospeso il versamento dell'imposta fino all'assegnazione o destinazione degli stessi, ai sensi dell'art.51 comma 3-bis del d.lgs 159/2011 .

Articolo 4 **Definizione di fabbricato**

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con l'attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato o dalla data di accatastamento.

Articolo 5 **Definizione di area fabbricabile**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria, sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione.
2. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del richiamato decreto, sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'utilizzo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Gli uffici tecnici del Comune, su richiesta del contribuente, attestano se un'area sita nel territorio comunale sia

fabbricabile o meno.

Articolo 6 **Definizione di terreno agricolo**

1. Terreno agricolo è il terreno iscritto in catasto (che non sia area fabbricabile), a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 7 **Base imponibile**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare della rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dall'art. 1, comma 745 della L. 160/19.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizio sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedenti, dalla data di utilizzo o di accatastamento.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili, applicando i coefficienti di rivalutazione approvati ogni anno con Decreto del Ministero delle Finanze.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere

- c), d) e f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato od accatastato.
6. Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, moltiplicato per 135.

Articolo 8

Valore delle aree fabbricabili

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, lettera d) della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l'Amministrazione, con specifico provvedimento, determina periodicamente il valore medio venale in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base del valore non inferiore a quello determinato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma precedente.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione del valore predeterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza di imposta versata a tale titolo.

4. Il contribuente può dichiarare un valore inferiore a quello stabilito nel provvedimento comunale qualora questo valore corrisponda all'effettivo valore di mercato dell'area ed il Comune, in questo caso, lo ritiene congruo.
5. Il Comune in caso di dichiarazione omessa o di un valore inferiore a quello da esso stabilito può procedere all'accertamento in base al valore riscontrabile in atti probatori quali, ad esempio, perizie tecniche giurate, atti di compravendita, successioni, accertamenti dell'Ufficio del Registro ecc. ecc.
6. Il valore di cui al comma 1 può essere modificato periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla della sua adozione.
7. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree risultanti dalla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del DPR 380/2001.

Articolo 9

Abitazione principale

1. Si intende per abitazione principale l'unità immobiliare iscritta od iscrivibile a catasto come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente ed ivi risultino anagraficamente residenti.
2. Per tale unità immobiliare l'aliquota e la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale di protragga tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione

- spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, indipendentemente dalla quota di proprietà.
4. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per un solo immobile.
 5. L'abitazione principale, come definita al precedente comma 1, e quelle ad essa assimilate, come individuate nel successivo comma 6, e le sue pertinenze, come definite nel successivo comma 7, non sono assoggettate all'IMU, ad eccezione di quelle iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Dall'imposta dovuta per queste ultime si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno per il quale si protrae questa destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
 6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, sono equiparati all'abitazione principale:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata od utilizzata. Per tali immobili la dichiarazione Imu è prevista a pena di decadenza.
7. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità

pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'immobile adibito ad abitazione principale. In caso di più unità immobiliari per le succitate categorie catastali, in assenza di apposita dichiarazione sarà considerata pertinenziale l'unità con la rendita maggiore.

Articolo 10 Esenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota ridotta e la detrazione d'imposta.
 2. L'IMU non si applica altresì alle seguenti fattispecie, in quanto assimilate all'abitazione principale, come definita nel precedente articolo 9:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
3. Sono inoltre esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad

- usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della L. 222/1985;
- h) gli immobili dati in comodato gratuito al Comune esclusivamente per l'esercizio dei propri scopi istituzionali o statutari.
4. L'esenzione di cui alla lettera (g) del comma 3 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
- a) identità tra soggetto possessore,

a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;

- b) rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del D.L. n. 1/2012 e s.m.i. nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
5. Le esenzioni di cui al comma 3 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
6. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare delle esenzioni si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione.

Articolo 11 Riduzioni

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, corredata da relazione

- tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.
2. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.
 3. Ai fini dell'applicazione della riduzione si considerano inagibili od inabitabili, e per questo motivo non utilizzabili, i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado e fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 31, comma 1, rispettivamente lettere a) e b) della legge n. 457/78. Si considera inabitabile od inagibile l'immobile che per essere ripristinato ad abitabile o agibile necessita di interventi di restauro conservativo (art. 31, comma 1, lett. c), L. 457/78) o di ristrutturazione urbanistica (art. 31, comma 1, lett e, L. 457/78). In particolare deve essere accertata la presenza di gravi carenze statiche quali importanti lesioni nelle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, nelle fondamenta o diffuse, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso.
 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1 del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini ICI od IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione secondo le modalità previste dal comma 1, lett b) del presente articolo.
 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei requisiti previsti dal comma 10 lett. b) della Legge n. 208/2015. Tale beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
 6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 760, della Legge n. 160/2019, per gli immobili locati a canone concordato, di cui all'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota deliberata annualmente dal Comune, è ridotta al 75%. In questo caso il contribuente deve presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione Imu, allegandovi copia del contratto e della relativa asseverazione da parte di una delle associazioni di inquilini o proprietari firmatarie dell'accordo.

Articolo 12 Versamenti e riscossione

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari

- proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso; a tal fine se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, il mese è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
 4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e le detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Tale importo va conguagliato in sede di versamento della seconda rata con quanto dovuto in base alle aliquote e detrazioni per l'anno in corso.
 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 777, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), si considerano regolarmente

eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata correttamente e tempestivamente versata per l'anno di riferimento.

6. Si considerano regolarmente eseguiti anche i versamenti effettuati entro eventuali termini differiti per particolari e straordinarie situazioni.

Articolo 13 Dichiarazioni

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), gli enti non commerciali presentano la dichiarazione ogni anno, esclusivamente in via telematica.
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5) e al comma 751 terzo periodo (beni merce) dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Articolo 14 Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con adeguato preavviso.

Articolo 15 Accertamenti

1. In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento dell'imposta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del

tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera eseguita nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
6. Non si emettono avvisi di accertamento nel caso in cui l'imposta annua non versata sia inferiore ad € 12,00.
7. Ai sensi dell'articolo 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. n. 218/1997. Per quanto riguarda la sua disciplina si rinvia a quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.
8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), l'avviso di accertamento è potenziato mediante l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L'avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.
9. In nessun caso l'emissione dell'avviso di accertamento è subordinata ad un preventivo

invito al contraddittorio con il contribuente.

10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la nuova IMU, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Articolo 16 Rateazioni e dilazioni di pagamento

1. A richiesta del contribuente, che versi in particolari situazioni di difficoltà economica che gli impediscano di versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IMU, può essere concessa una rateazione od una dilazione delle stesse secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali.
2. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi, nella misura del tasso legale.

Articolo 17 Rimborsi e compensazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso qualora la maggiore imposta annua versata sia inferiore ad €.12,00.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al

calcolo degli interessi.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti e non ancora versati. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

Articolo 18 Interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Articolo 19 Abrogazione e norme di rinvio

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.
3. Una volta divenuta esecutiva la deliberazione consiliare di

adozione, il regolamento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a norma dell'articolo 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.